

REGOLE DA RISPETTARE IN MATERIA DI RIPRODUZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

1. Sono libere le riproduzioni di beni bibliografici, per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro (art. 108, comma 3 *bis*, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto nell'ordinamento dall'art. 12, comma 3, lett. a), del d.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106).
2. La libera riproduzione è consentita esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, (art. 108, comma 3 *bis*, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall'art. 1, comma 171, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124);
3. Il rispetto della normativa sul diritto d'autore nella riproduzione di beni bibliografici deve essere attestato dall'interessato mediante consegna alla Biblioteca di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, codesti Istituti vorranno effettuare i necessari controlli e, nel caso, procedere anche alla denuncia alla Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 331 c.p.p.

La Biblioteca può inoltre previamente acquisire da ciascun utente una dichiarazione di essere a conoscenza delle norme in materia (art. 108 Codice e legge sul diritto d'autore) e di impegnarsi nel caso di riproduzioni con mezzi propri a produrre una successiva dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione potrà essere richiesta al momento del rilascio della tessera di ammissione alla biblioteca o al momento della compilazione del modulo di richiesta in lettura, con procedure tradizionali o informatizzate a seconda dei casi.

4. E' consentita la riproduzione del patrimonio bibliografico anche mediante mezzo proprio (art. 108, comma 3, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall'art. 1, comma 171, lett. a), della L. 4 agosto 2017, n. 124).
5. La riproduzione è consentita con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi (art. 108, comma 3, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall'art. 12, comma 3, lett. b), del d.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106).

In caso di riproduzione eseguite da privati,

- a. è consentito l'uso di
 - apparecchi fotografici,
 - *smartphone*,

- *tablet*.
- b. non è, invece, consentito l'uso di
 - *scanner* portatili o a penna,
 - *flash* o altre fonti luminose portatili,
 - treppiedi.

I dispositivi dovranno essere impostati in modalità silenziosa, per non arrecare disturbo agli altri studiosi.

In ogni caso, dovranno, inoltre, essere adottate le seguenti cautele:

- i libri e i documenti da riprodurre dovranno essere manipolati con attenzione, avendo cura di non mettere a rischio il materiale per ottenere immagini di migliore qualità; in particolare, va rigorosamente mantenuto l'ordine nel materiale sciolto ed è vietato
 - ✓ spianare le carte con le mani,
 - ✓ forzare l'apertura dei volumi,
 - ✓ piegare le pagine,
 - ✓ rimuovere carte o tavole dagli eventuali *passepartout*,
 - ✓ tenere sospesi i volumi o i documenti (es. per riprodurre le filigrane),
 - ✓ salire sulle sedie,
 - ✓ appoggiare il materiale per terra (in caso di materiale di grande dimensioni chiedere aiuto al personale della Biblioteca);
- la riproduzione dovrà essere effettuata tenendo il proprio dispositivo con entrambe le mani, così da evitare il rischio di caduta dello stesso sul materiale;
- non dovrà essere usata una delle mani per tenere fermo il volume;
- gli oggetti da riprodurre non potranno essere spostati in altre zone della Biblioteca allo scopo di ottenere migliori condizioni di luce.

Ulteriori cautele dovranno essere adottate in caso di riproduzione di materiale di particolare rarità, antichità, fragilità.

Non potranno essere fotografati, senza una preventiva autorizzazione, gli ambienti, il personale, gli altri utenti o gli schermi dei loro *computer*.

6. Possono essere divulgate con qualsiasi mezzo le immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro (art. 108, comma 3 *bis*, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall'art. 12, comma 3, lett. b), del d.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e dall'art. 1, comma 171, lett. b), n. 2) della L. 4 agosto 2017, n. 124).
7. Per favorire la tutela e la conservazione dei volumi e dei manoscritti, le digitalizzazioni già disponibili negli istituti saranno rilasciate gratuitamente al richiedente per le finalità indicate all'art. 108, comma 3 *bis*.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



DIREZIONE GENERALE
BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI



8. In caso di pubblicazioni editoriali di immagini ai sensi del richiamato articolo 108, comma 3 del Codice dei beni culturali, la procedura sinora seguita di formale richiesta di autorizzazione è sostituita dall'invio all'Istituto detentore del bene di una comunicazione per via telematica del proposito di pubblicare l'immagine, fermo restando l'obbligo di citare la fonte e di consegnare sia una copia analogica o digitale della pubblicazione, sia una copia della riproduzione.

In riferimento ad archivi e materiali documentari conservati nelle biblioteche (raccolte documentarie, carteggi, autografi), si ricorda che sono esclusi dalla libera riproduzione i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del titolo II del Codice dei beni culturali e del paesaggio e per condizioni restrittive fissate dai soggetti privati nell'atto di donazione. Anche per i suddetti beni, la libera riproduzione si attua esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore.

FONTE: MiBact – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, Circolare n. 14 del 21 settembre 2017